

**DECISIONE SULLA CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI PER I QUALI SI
RISCUOTONO ONERI**

**(Decisione del consiglio di amministrazione dell'Agencia europea
per le sostanze chimiche)**

INFORMAZIONE GIURIDICA IMPORTANTE

La versione italiana è un consolidamento ufficioso della decisione del consiglio di amministrazione dell'Agencia europea per le sostanze chimiche sulla classificazione dei servizi per i quali si riscuotono oneri (MB/D/29/2010 definitiva), modificata dalla decisione del consiglio di amministrazione dell'Agencia europea per le sostanze chimiche MB/21/2012/D definitiva (le modifiche introdotte da quest'ultima sono indicate in corsivo). La presente versione italiana è consolidata e redatta unicamente a titolo informativo e l'Agencia europea per le sostanze chimiche non se ne assume la responsabilità. La presente versione non fa fede e non produce alcun effetto giuridico.

**DECISIONE SULLA CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
PER I QUALI SI RISCOUONO ONERI**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA PER LE SOSTANZE CHIMICHE

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, in particolare l'articolo 74, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione del 16 aprile 2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)), in particolare l'undicesimo considerando, l'articolo 11, l'articolo 13, paragrafo 4 e l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (in appresso "l'Agenzia") può riscuotere oneri per servizi diversi da quelli di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
2. Conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 340/2008, spetta al consiglio di amministrazione, previo parere favorevole della Commissione, adottare una classificazione di detti servizi e oneri.
3. Qualora una persona fisica o giuridica dichiari di avere diritto a una riduzione o esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, ma non possa dimostrarlo, l'Agenzia riscuote un onere amministrativo, oltre alle tariffe o agli oneri definiti dal regolamento (CE) n. 340/2008.
4. Qualora la persona fisica o giuridica che dichiara di poter godere di una riduzione abbia già versato una tariffa o un onere ridotti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, ma non possa dimostrare di avere diritto a tale riduzione, l'Agenzia riscuote un onere amministrativo, oltre alle tariffe o agli oneri definiti dal regolamento (CE) n. 340/2008.
5. Si applica un onere amministrativo differenziato alle piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. *Le imprese che hanno dichiarato dimensioni non corrispondenti alla loro categoria dovrebbero essere incoraggiate a rettificare l'errore al fine di ridurre il carico di lavoro dell'Agenzia. È opportuno quindi accordare una riduzione del 50 % dell'onere amministrativo alle imprese che pongono rimedio all'errore dichiarando le dimensioni corrette entro il termine*

prescritto dopo essere state contattate dall’Agenzia, nel rispetto di determinate condizioni.

6. Si è reso necessario proporre servizi ai dichiaranti, ai richiedenti un’autorizzazione e ad altre parti che presentano documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allo scopo di facilitare la presentazione dei fascicoli. L’Agenzia riscuote un onere per tali servizi al fine di coprire i costi determinati dai compiti non previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006.
7. L’importo degli oneri relativi ai servizi forniti dall’Agenzia è stabilito allo scopo di coprire i costi dell’Agenzia.
8. Il direttore esecutivo può riesaminare gli oneri sulla base del tasso di inflazione misurato mediante l’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in conformità del regolamento (CE) n. 2494/95.

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Definizioni

1. Per “oneri di servizio” si intendono gli oneri relativi ai servizi amministrativi o tecnici non menzionati dal regolamento (CE) n. 1907/2006 o dal regolamento (CE) n. 340/2008 e classificati nella presente decisione.
2. Per “oneri amministrativi” si intendono gli oneri di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 340/2008 e classificati nella presente decisione.

Articolo 2
Oneri amministrativi

In base all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 340/2008, l’Agenzia riscuote un onere amministrativo nei seguenti casi:

- qualora una persona fisica o giuridica dichiari di avere diritto a una riduzione o esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, ma non possa dimostrarlo;
- qualora la persona fisica o giuridica che dichiara di poter godere di una riduzione abbia già versato una tariffa o un onere ridotti ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 e del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, ma non possa dimostrare di avere diritto a tale riduzione.

*Articolo 3
Oneri di servizio*

1. In base all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, l'Agenzia riscuote un onere quando, su richiesta di una parte che presenta un fascicolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, fornisce un servizio non previsto dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e che facilita la presentazione del fascicolo.
2. Qualora venga richiesto un servizio di cui al paragrafo 1, l'Agenzia stabilisce un importo di fatturazione massimo e lo comunica all'interessato. Dopo l'accettazione di tale importo massimo da parte del richiedente, l'Agenzia può fornire il servizio richiesto.

*Articolo 4
Lista degli oneri*

1. La tabella 1 dell'allegato della presente decisione presenta la classificazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 2. Qualora l'impresa interessata sia di piccole o medie dimensioni, l'Agenzia riscuote un onere ridotto, come indicato nella tabella 1. Se l'Agenzia richiede elementi di prova pertinenti riguardo alle dimensioni dell'impresa, ma non ne riceve, l'importo dell'onere può tuttavia essere pari a quello fissato per un'impresa di grandi dimensioni.
2. La tabella 2 dell'allegato della presente decisione presenta la classificazione degli oneri di servizio di cui all'articolo 3. L'onere è calcolato sulla base dell'importo giornaliero minimo dell'Agenzia, che corrisponde a 0,5 giorni di lavoro.
3. La lista degli oneri può essere aggiornata con decisione del direttore esecutivo dell'Agenzia, sulla base del tasso di inflazione misurato mediante l'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in conformità del regolamento (CE) n. 2494/95.
4. *Per le imprese che hanno dichiarato dimensioni non corrispondenti alla loro categoria, l'onere amministrativo è ridotto del 50 % nel rispetto delle seguenti condizioni:*
 - a) *l'impresa in questione comunica la categoria alla quale appartiene all'Agenzia entro il termine prescritto, per dimostrare di avere diritto alla riduzione dell'onere;*
 - b) *se continua a sostenere di avere diritto a una riduzione dell'onere per le PMI, l'impresa in questione fornisce all'Agenzia, entro il termine prescritto, i documenti giustificativi che consentono all'Agenzia di confermare la categoria di PMI alla quale l'impresa sostiene di appartenere.*

*Articolo 5
Entrata in vigore*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

*Articolo 6
Pubblicazione*

La presente decisione è pubblicata sul sito Internet dell'Agenzia.

Fatto il 12 novembre 2010. *[Le modifiche fatte il 12 febbraio 2013]*

Per il consiglio di amministrazione

Il presidente

(firma)

Lista degli oneri

Tabella 1
Oneri amministrativi di cui all'articolo 2

Dimensioni dell'impresa	Onere amministrativo (EUR)
Grande (non PMI)	<i>19,900</i>
Media	<i>13,900</i>
Piccola	<i>7,960</i>

Tabella 2
Oneri di servizio di cui all'articolo 3

La tariffa giornaliera utilizzata per calcolare gli oneri di servizio è pari a 890 EUR.